



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO SUPERIORE STATALE "SANDRO PERTINI"

Via Napoli, 3 00045 GENZANO DI ROMA (RM)
Tel. 06121125600 Fax 069363827 E-mail RMIS05300L@istruzione.it
CF 90049420582 CM RMIS05300L

Spett.le Compagnia

In copia a Logica Insurance Broker Srl
postacertificata@pec.logicabroker.com

CIG n° XBB15BDF65

Prot. N° 8641

Genzano di Roma, 29/12/2015

Documento A1 Lettera di invito per la scelta della coperture assicurative

L'Istituzione Scolastica scrivente ha deliberato di attivare la presente procedura per acquisire le coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile, intese in blocco unico e con premio annuale pro-capite per alunno non inferiore a € 5,50 e non superiore a € 6,00, per un numero indicativo di alunni intorno alle **1094 unità**. Le modalità di aggiudicazione e la regolamentazione dei rapporti sono riportati nel Capitolato Generale (Documento A2). Le condizioni di garanzia richieste sono specificate nei Capitolati Speciali d'Oneri (Documenti C1 e C2). I criteri di valutazione delle offerte sono riportati nel Documento D "Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali".

Le offerte dovranno essere recapitate a mezzo posta entro e non oltre le **ore 13:00 del 15/01/2016** con le modalità specificate nel Capitolato Generale (Documento A2).

La durata del contratto, annualmente rescindibile, è fissata in **anni 1 e mesi 0** con effetto alle **ore 24:00 del giorno 31/01/2016**. Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Alla presente lettera di invito sono allegati i seguenti documenti:

- Doc. A2 - Capitolato Generale;
- Doc. B1 - Scheda d'Offerta Tecnica;
- Doc. B2 - Scheda d'Offerta Economica;
- Doc. C1 e C2 - Capitolati Speciali d'Oneri;
- Doc. D - Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali.

La documentazione sopraindicata potrà essere estratta dal sito web dell'Istituto Scolastico ovvero richiesta senza alcun onere alla società incaricata Logica Insurance Broker Srl all'indirizzo mail logicabroker@logicabroker.com.

Si prega di prestare particolare attenzione ai criteri di aggiudicazione riportati nel documento D relativamente alle coperture in merito alle garanzie specifiche richieste dall'Istituto.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Documento A2
Capitolato Generale Scuola IRC 2015

Gestione del rischio scolastico

Documento A2 - Capitolato Generale

Articolo 1 - Oggetto

L'Istituzione Scolastica scrivente ha deliberato di attivare la presente procedura per acquisire le coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile, intese in blocco unico, con premio annuale pro capite e per un numero di alunni fissato nella lettera di invito.

Le condizioni di garanzia richieste sono specificate nei Capitolati Speciali d'Oneri *Documenti C1 e C2*. Le offerte dovranno essere recapitate a mezzo posta entro il termine fissato nella lettera di invito.

La busta, sigillata e controfirmata, dovrà contenere tutta la documentazione richiesta per la partecipazione e dovrà recare all'esterno, oltre al nominativo della ditta partecipante, la seguente dicitura: "*Contiene offerta di partecipazione alla procedura d'assegnazione delle polizze Infortuni e Responsabilità Civile CIG n° _____ (indicare il CIG riportato sul Documento A1 Lettera di Invito)*".

Articolo 2 - Durata del contratto

Decorrenza e durata del contratto sono quelle fissate nella lettera di invito. Il contratto non è soggetto a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il contratto, se stipulato per durata pluriennale, è rescindibile dalle parti senza onere alcuno ad ogni scadenza annuale mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro i termini di:

- 60 giorni se la rescissione viene effettuata dalla Contraente Istituzione Scolastica;
- 90 giorni se la rescissione viene effettuata dalla Compagnia Assicuratrice.

Qualora l'aggiudicazione della procedura di selezione venga effettuata oltre la data di decorrenza delle garanzie, sarà fatto obbligo alla Compagnia risultata aggiudicataria di confermare la piena validità ed efficacia dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza specificato nella lettera di invito, senza che questo comporti una deroga dei termini di pagamento del premio in capo all'Istituzione Scolastica.

Articolo 3 - Presentazione delle offerte

Le offerte, obbligatoriamente corredate delle apposite schede d'offerta (*Documenti B1 e B2*) debitamente compilate e siglate dal rappresentante legale della società proponente, potranno essere presentate in una delle seguenti modalità:

- offerta tecnica conforme ai Capitolati Speciali d'Oneri *Documenti C1 e C2*;
- offerta tecnica non conforme ai Capitolati Speciali d'Oneri *Documenti C1 e C2*.

Il Documento B2 Offerta Economica dovrà essere presentato all'interno di una busta chiusa separata di colore giallo all'interno della busta contenente la documentazione e l'offerta tecnica. Tale busta dovrà riportare la dicitura "*Contiene offerta economica di partecipazione alla procedura d'assegnazione delle polizze Infortuni e Responsabilità Civile CIG n° _____ (indicare il CIG riportato sul Documento A1 Lettera di Invito)*".

Articolo 4 - Procedura di apertura buste offerte e aggiudicazione

L'Istituto si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti anche in presenza di una (1) sola offerta.

In caso di presenza di sole offerte tecniche conformi, il Dirigente Scolastico procederà ad aprire le buste delle offerte economiche, assegnare il merito economico e aggiudicare.

Nel caso di presenza di offerta tecnica non conforme, il Dirigente Scolastico accantonerà le buste delle Offerte Economiche e invierà alla Società di Brokeraggio le Offerte Tecniche in modo che questa ne calcoli il Merito Tecnico per le Condizioni Contrattuali e Operative ed il Merito Tecnico per le Somme Garantite.

Una volta ricevuti dalla Società di Brokeraggio il prospetto comparativo e la relazione contenente i punteggi raggiunti dalle singole offerte tecniche, il Dirigente Scolastico procederà ad aprire le buste delle offerte economiche, assegnare il merito economico e aggiudicare.

Alle Compagnie potranno essere richieste per iscritto ulteriori precisazioni, che dovranno comunque essere prodotte, a pena d'esclusione, entro e non oltre il termine comunicato.

Si aggiudicherà le coperture la Compagnia che con la sua offerta avrà ottenuto il più alto punteggio percentuale di Costo/Efficacia.

Articolo 5 - Procedura di aggiudicazione

Il Dirigente Scolastico comunicherà mediante posta elettronica certificata (PEC) o, in subordine, mediante fax, l'avvenuta aggiudicazione, unitamente all'ordine di messa in copertura dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella lettera di invito.

La Compagnia aggiudicataria dovrà procedere all'attivazione delle coperture senza eccezioni e possibilità alcuna di recesso.

Articolo 6 - Criterio di aggiudicazione

Il punteggio totale di 1.500 verrà così corrisposto:

- 500 punti al Merito Tecnico per le Condizioni Contrattuali e operative;
- 500 punti al Merito Tecnico per le Somme Garantite;
- 500 punti al Merito Economico.

Il risultato finale sarà calcolato in forma percentuale con la media dei tre meriti. In caso di parità tra due o più offerte, il Dirigente Scolastico procederà a sorteggio a commissione tecnica riunita.

Articolo 7 - Merito Tecnico per le Condizioni Contrattuali e Operative

All'offerta conforme al Capitolato sarà assegnato un punteggio di merito tecnico secondo i criteri indicati nel Documento D, Tabella Criteri di Valutazione, Garanzie e Massimali per i seguenti punti:

- Presenza di centro liquidazione sinistri in loco;

- Presenza fisica dell'agenzia o della Compagnia in Loco.

I punteggi ottenuti per singola voce verranno rapportati al diverso peso ponderale indicato nel Documento D.

All'offerta non conforme, che comporterà deroghe a quanto richiesto dai Capitolati Speciali d'Oneri *Documenti C1 e C2*, sarà assegnato un punteggio di merito tecnico secondo i criteri indicati nel Documento D, Tabella Criteri di Valutazione, Garanzie e Massimali per i seguenti punti:

- Presenza di centro liquidazione sinistri in loco;
- Presenza fisica dell'agenzia o della Compagnia in Loco;
- Articoli delle Condizioni Contrattuali difformi dai Capitolati Speciali d'Oneri Documenti C1 e C2.

I punteggi ottenuti per singola voce verranno rapportati al diverso peso ponderale indicato nel Documento D.

Il risultato finale sarà calcolato in forma percentuale con la formula $x = (500 + o - \text{somma dei punteggi delle singole voci}) / 500$.

Articolo 8 - Merito Tecnico per le Somme Garantite

All'offerta conforme al Capitolato sarà assegnato un punteggio di merito tecnico complessivo pari a 500 punti.

All'offerta non conforme sarà conferita una penalizzazione di punteggio calcolata proporzionalmente sullo scarto tra la somma richiesta nel Capitolato Speciale d'Oneri e quella effettivamente offerta.

I punteggi ottenuti verranno rapportati al diverso peso ponderale indicato nel Documento D, Tabella Criteri di Valutazione, Garanzie e Massimali. Il peso della voce esprime la valutazione del grado di importanza della garanzia in termini di frequenza e impatto economico dell'evento garantito.

Il punteggio sarà assegnato in proporzione, conferendo il valore 0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto nel capitolato, mentre, se la somma risulterà inferiore, sarà applicata la formula $(1 - (\text{somma offerta} / \text{somma richiesta nel capitolato}) * 5)$, moltiplicando poi i punteggi ottenuti per il peso relativo alla voce cui si riferiscono.

Il risultato finale sarà calcolato in forma percentuale con la formula $x = (500 + o - \text{somma dei punteggi delle singole voci}) / 500$.

Articolo 9 - Merito Economico

Alle offerte (sia a quelle conformi, sia a quelle non conformi) sarà assegnato un punteggio di merito economico di 500 punti per un premio offerto pari a quello minimo indicato nel Capitolato Speciale d'Oneri. Premi inferiori o superiori verranno valutati proporzionalmente.

Il risultato sarà calcolato in forma percentuale con la formula $x = (500 \times \text{premio minimo capitolato}) / (500 \times \text{premio offerto})$.

Articolo 10 - Politiche di documentazione sinistri e Centro Liquidazione Danni

Eventuali disposizioni di pratica liquidativa relative a procedure di esibizione e/o inoltro della documentazione attinente ai sinistri che vadano a danno dell'avente diritto, devono essere espressamente dichiarate in apposita appendice di polizza per poter essere validamente opposte all'Assicurato e/o al Contraente. La mancata comunicazione di tali procedure da parte della Compagnia non sarà opponibile né agli assicurati, né ai terzi.

Per *Centro di Liquidazione Danni* si intendere la struttura liquidativa territoriale alle dirette dipendenze della Compagnia abilitata ad agire in suo nome e per suo conto.

Articolo 11 - Indicazione dei Tassi Netti

Le compagnie offerenti dovranno, a semplice richiesta, fornire indicazione specifica dei tassi adottati per la copertura dei rischi al netto delle spese di intermediazione.

Articolo 12 - Requisiti di partecipazione

I requisiti tecnici e generali per la partecipazione da parte degli offerenti sono di seguito elencati:

- piena conoscenza e accettazione delle disposizioni di cui ai Documenti A2, C1, C2 e D;
- accettazione integrale del presente Capitolato Generale d'Oneri;
- possesso delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di assicurazione per i rami in oggetto;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. o in registro equivalente dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e di condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure non essere assoggettati agli obblighi previsti da tale legge;
- non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 oppure essersi avvalsi di piani di emersioni di cui alla legge n.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- impegno ad emettere regolare fattura elettronica;
- impegno a fornire, a richiesta del Contraente o del Broker, con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni semestre di durata del contratto, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
- impegno a fornire un nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della procedura.

La dicitura esterna sulla busta di offerta indicata all'art. 1, se regolarmente richiamata, comporterà un tacito assenso da parte dell'offerente in merito al pieno possesso dei requisiti richiesti, fatta salva la facoltà da parte dell'Istituzione Scolastica di richiederne in qualsiasi momento la piena dimostrazione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti potrà comportare l'immediata esclusione della società proponente e, a discrezione del Dirigente Scolastico, l'immediata rescissione del contratto. Il recesso dal contratto da parte della scuola dovuto a mancanza di

requisiti dell'offerente comporterà a carico di quest'ultimo la restituzione integrale dei premi non goduti e, a titolo di penale prontamente esigibile, un importo pari al premio annuale corrisposto dalla Scuola.

Articolo 13 - Disciplina delle aggregazioni di concorrenti e coassicurazione

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

E' ammessa la presentazione di offerte in coassicurazione tra più imprese ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile.

Articolo 14 - Pagamento del premio

Le garanzie prestate con i contratti oggetto del presente appalto hanno effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nelle singole polizze. La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento della rata di premio annuale e del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso entro 60 giorni successivi dalla data di decorrenza delle garanzie.

I premi devono essere pagati alla Compagnia o al Broker, che in tal caso provvederà a rimettere tempestivamente i premi stornati entro e non oltre il termine già stabilito di 60 giorni dalla data di decorrenza dei contratti.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente comma 1, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ.

4

Articolo 15 - Documentazione

La documentazione da produrre in caso di OFFERTA TECNICA CONFORME dovrà essere la seguente:

- Documento attestante i riferimenti necessari per la verifica di regolarità contributiva del soggetto offerente;
- contratti definitivi in triplice copia, completi di condizioni contrattuali, riportanti il testo integrale del Capitolato Speciale d'Oneri siglato in ogni sua pagina dal rappresentante legale o Agente procuratore della Compagnia;
- in caso di offerta proposta dall'Agente rappresentante della Compagnia assicuratrice, copia fotostatica della procura notarile di incarico agenziale, estratto camerale della società e dei soci ed un documento d'identità in corso di validità dell'Agente o del suo procuratore incaricato.

La documentazione da produrre in caso di OFFERTA TECNICA NON CONFORME dovrà essere la seguente:

- Documento attestante i riferimenti necessari per la verifica di regolarità contributiva del soggetto offerente;
- contratti definitivi in triplice copia, completi di condizioni contrattuali generali, particolari e speciali, già sottoscritti dalla Compagnia o dal suo rappresentante;
- scheda d'offerta tecnica B1 di partecipazione alla procedura di selezione (che farà parte integrante del contratto), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia;
- scheda d'offerta economica B2 di partecipazione alla procedura di selezione (che farà parte integrante del contratto), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia;
- in caso di offerta proposta dall'Agente rappresentante della Compagnia assicuratrice, copia fotostatica della procura notarile di incarico agenziale, estratto camerale della società e dei soci ed un documento d'identità in corso di validità dell'Agente o del suo procuratore incaricato.

Tutta la documentazione potrà a richiesta dell'Istituto Scolastico, dopo l'apertura delle buste, essere resa disponibile in formato elettronico al Broker per la verifica tecnica di conformità.

In caso di riunione di imprese o di coassicurazione, la domanda e la connessa autocertificazione dovranno essere redatte e sottoscritte da ciascuna delle imprese associate o in coassicurazione.

E' fatto obbligo alle ditte concorrenti presentare tutta la documentazione prevista.

Articolo 16 - Precisazioni

La documentazione e le offerte potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, purché autorizzati con delega notarile allegata in copia conforme all'offerta.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Nel caso in cui per sopravvenuti impedimenti l'Istituto Scolastico non sia in grado di aggiudicare ad alcuno degli offerenti, nulla sarà dovuto agli stessi.

Alla scadenza del termine previsto, in assenza di offerte complete a norma di quanto disposto dagli artt. 3 e 15 del presente Capitolato, l'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di concedere una deroga al termine stabilito agli stessi offerenti invitati, ovvero di procedere ad aggiudicazione a trattativa privata anche con società diverse da quelle precedentemente interpellate.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'Impresa aggiudicataria è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta approvazione e comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e stipulazione del relativo contratto.

Nel caso di mancata stipula del contratto con la Compagnia risultata aggiudicataria per causa ascrivibile alla Compagnia o al suo legale rappresentante, il Dirigente dell'Istituto Scolastico Contraente potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria se presente, altrimenti procedere all'assegnazione a trattativa privata con la Compagnia che, avendo presentato un'offerta generica, si configura sulla base dei dati desumibili come la più conveniente nel rapporto qualità/prezzo.

La partecipazione alla presente procedura di selezione comporta la piena ed incondizionata accettazione, da parte degli offerenti, di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Capitolato Generale.

Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le spese sostenute per la compilazione e produzione dell'offerta.

La stipula del contratto è comunque subordinata alla verifica di veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 17 - Procedura di stipula

Alla Compagnia aggiudicataria verranno inviate a mezzo posta raccomandata le copie dei contratti sottoscritti dal Dirigente Scolastico. In caso di urgenza il Dirigente Scolastico comunicherà via posta elettronica certificata (PEC) l'avvenuta aggiudicazione unitamente all'ordine di messa in copertura dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella lettera di invito.

Per la regolazione del premio si procederà con le seguenti modalità:

- Alunni. Il Contraente, all'atto dell'adesione e/o stipula e a ciascuna delle successive scadenze annuali, è esonerato dal dichiarare preventivamente il numero definitivo degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare; il numero definitivo sarà dichiarato all'atto del pagamento del premio e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla decorrenza di ciascuna annualità. Il Contraente si impegna a comunicare ogni successivo inserimento, che avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella richiesta. Alla fine dell'anno scolastico verrà emessa dalla Compagnia eventuale appendice di regolazione del premio, relativa ai successivi inserimenti in esubero rispetto alla tolleranza percentuale prevista dai contratti e che il Contraente si impegna a pagare entro 60 giorni dal ricevimento.
- Corsisti e personale. Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite annuo ed i cui nominativi siano stati comunicati dal Contraente alla Compagnia a mezzo di apposito elenco. Tali coperture decorrono dal momento in cui la Compagnia riceve l'elenco, o dal momento in cui il Contraente può dimostrare di averlo inviato.

5

Articolo 18 - Clausola Broker

Per la determinazione del contenuto dei Capitolati Generale e Speciale, per l'effettuazione della presente procedura e per la gestione ed esecuzione del contratto, l'Amministrazione si avvale dell'assistenza della società Logica Insurance Broker Srl, con sede a Seregno (MB), Via Montello n.12 (tel. 0362 1547230, fax 0362 1632009, e-mail logicabroker@logicabroker.com), società di intermediazione assicurativa iscritta al R.U.I.A.R al n° B000340640. Alla società di Brokeraggio potranno essere richieste le informazioni tecniche relative ai rischi da assicurare.

La remunerazione dell'attività svolta dalla società Logica Insurance Broker Srl verrà corrisposta, in conformità agli usi vigenti, dalla Compagnia di assicurazione risultata aggiudicataria. La remunerazione del Broker è fissata in misura non inferiore al 5 % di ciascun premio imponibile annuo relativo alle garanzie contratte. Il compenso spettante alla società di Brokeraggio dovrà essere liquidato dalla Compagnia di assicurazione risultata aggiudicataria entro 30 giorni dal pagamento del premio assicurativo da parte dell'Istituzione scolastica. Tale compenso rappresenta una parte dell'aliquota predefinita e già precalcolata dalla Compagnia di assicurazione come onere distributivo (rete agenziale) e non potrà pertanto incidere sull'ammontare del premio o determinare un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica.

Articolo 19 - Informative necessarie ai sensi di legge

Le offerte dovranno contenere tutte le informazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali - informativa

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 si informa che:

- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità del trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
- il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;
- titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
- incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai componenti della commissione di valutazione delle offerte.

Articolo 21 - Controversie

Per ogni controversia relativa ai contratti stipulati sarà competente il foro di legge.

Documento B1 Scheda di offerta Tecnica

Spett.le _____

Oggetto: Offerta per l'affidamento dei servizi assicurativi, Infortuni e Responsabilità Civile

CIG n° _____

Il sottoscritto

nato a il

in qualità di Procuratore Rappresentante della Compagnia

Amministratore/Procuratore della Società Proponente

con sede in Via.....

partita Iva iscritta alla C.C.I.A.A. di

- DICHIARA: di accettare senza alcuna riserva né restrizione o condizione tutte le clausole e le condizioni contenute nel Documento A2_Capitolato Generale d'Oneri e di non trovarsi in situazioni ostative che comportino l'esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06.
- OFFRE (barrare la casella interessata): ☐ Singolarmente ☐ in Coassicurazione

INVALIDITA PERMANENTE DA INFORTUNIO. VALUTAZIONE PERCENTUALE									
Punti %	Euro	Punti %	Euro	Punti%	Euro	Punti%	Euro	Punti%	Euro
1		21		41		61		81	
2		22		42		62		82	
3		23		43		63		83	
4		24		44		64		84	
5		25		45		65		85	
6		26		46		66		86	
7		27		47		67		87	
8		28		48		68		88	
9		29		49		69		89	
10		30		50		70		90	
11		31		51		71		91	
12		32		52		72		92	
13		33		53		73		93	
14		34		54		74		94	
15		35		55		75		95	
16		36		56		76		96	
17		37		57		77		97	
18		38		58		78		98	
19		39		59		79		99	
20		40		60		80		100	

Note politiche liquidative

Invalidità permanente da infortunio in Itinere		Invalidità permanente da infortunio educazione fisica	
Punti	Euro	Punti	Euro
1%		1%	
10%		10%	
20%		20%	
40%		40%	
60%		60%	
80%		80%	
100%		100%	

-

Garanzie accessorie infortuni.			
Caso morte		Diaria Ricovero max per giorno/max gg.	
Spese mediche. Massimale		Diaria Gesso max per giorno/max gg.	
Spese odontoiatriche. Massimale		Danno estetico Indennizzo 1%	
1° ricostruzione provvisoria. limite per dente		Danno estetico Indennizzo 2%	
2° ricostruzione provvisoria. limite per dente		Danno estetico Indennizzo 3%	
3° ricostruzione provvisoria. limite per dente		Danno estetico Indennizzo 5%	
Prima protesi futura. limite per dente		Danno estetico Indennizzo 10%	
Tabella Valutazione danno odontoiatrico		Danno estetico Indennizzo 30%	
Rischio itinere esclusioni		All Risk Occhiali. Max per occhiale/evento	

-

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ISTITUTO		RESPONSABILITÀ CIVILE DEI GENITORI.	
Massimale		Massimale	
Franchigia		Franchigia	
Scoperto		Scoperto	

Note

L'offerta è composta dalla seguente documentazione allegata (barrare la casella interessata):

- ☐ Documento B2 Scheda di offerta Economica
- ☐ CGA generali, particolari e speciali di contratto *Infortuni Mod.* _____ *RCT Mod.* _____ Appendici _____
- ☐ Copia procura agenziale rilasciata dalla Compagnia e del doc. identità Rappresentante Legale Soc. proponente
- ☐ Capitolato Speciale debitamente siglato in ogni pagina (solo per offerte conformi)
- ☐ Tabella dei massimali e delle prestazioni regolarmente siglata dal procuratore
- ☐ 3 Frontespizi di polizza debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Società
- ☐ Documenti di legge previsti
- ☐ Ulteriore documentazione esplicativa

Data ____/____/____

Timbro e firma del rappresentante legale

Documento B2 Scheda di offerta Economica

Spett.le _____

Oggetto: Offerta per l'affidamento dei servizi assicurativi, Infortuni e Responsabilità Civile

CIG n° _____

Il sottoscritto

nato a il

in qualità di Procuratore Rappresentante della Compagnia

Amministratore/Procuratore della Società Proponente

con sede in Via.....

partita Iva iscritta alla C.C.I.A.A. di

OFFRE le coperture assicurative di cui al Documento B1: ad un premio lordo annuo pro-capite, pari a (in cifre ed in lettere):

GARANZIE OFFERTE	Euro	Tasso Netto
RCT / RCO DELLA SCUOLA	Euro	
RC DEL GENITORE PROCAPITE	Euro	
INFORTUNI DEGLI ALUNNI PROCAPITE	Euro	
INFORTUNI CORSISTI ESTERNI PROCAPITE	Euro	
OPZIONALE Infortuni Personale Scolastico	Euro	
OPZIONALE Copertura Inf. ed RC H24 durante stage, uscite	Euro	
OPZIONALE Estensione Infortuni RC Convittori a Tempo Pieno	Euro	

Data ____/____/____

Timbro e firma del rappresentante legale

Documenti C1 e C2
Capitolati Speciali Scuola IRC 2015

Gestione del rischio scolastico

Documento C1 Capitolato Speciale Infortuni e RC dei genitori e degli alunni

Sezione I - Definizioni

Relative all'assicurazione in generale

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ: quella svolta dal Contraente per statuto o per legge.

BROKER: la Società di Intermediazione Assicurativa incaricata ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 come identificata nel Documento A2 Capitolato Generale Scuola IRC.

CONTRAENTE: la persona giuridica che stipula l'assicurazione.

CONTRATTO: il presente contratto di assicurazione.

FRANCHIGIA: l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

ISTITUTO SCOLASTICO: Contraente e beneficiario a norma della CM 2170/96.

POLIZZA: il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta alla Società.

RISCHIO: la probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO: la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ: l'Impresa assicuratrice.

1

Relative all'assicurazione Infortuni e Malattia

INFORTUNIO: evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE: diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Relative all'assicurazione Responsabilità Civile

DANNO: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

RESPONSABILITÀ CIVILE: la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato e/o Contraente nell'esercizio delle sue funzioni e attività anche ai sensi dell'art. 2043 e segg. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

RCD: Responsabilità Civile Diversi.

Sezione II - Condizioni Generali - Norme Comuni a tutte le sezioni

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ., fatto salvo quanto previsto all'articolo inerente la buona fede.

Articolo 2 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare a ciascun assicuratore preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche al presente Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Aggravamento del rischio

A parziale deroga dell'art. 1898 Cod. Civ. l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio entro 90 giorni dal momento in cui è sorto l'interesse assicurativo. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ., fatto salvo quanto previsto all'articolo inerente la buona fede.

Articolo 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro

La Società rinuncia ad ogni diritto di recesso in caso di sinistro.

Articolo 7 - Durata dell'Assicurazione

Decorrenza e durata del contratto sono quelle fissate nella lettera di invito.

Alla scadenza il contratto si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Articolo 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato e/o Contraente.

Articolo 9 - Foro competente

Il Foro Competente è quello erariale territorialmente competente dell'Istituzione Scolastica

Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente Capitolato valgono le norme di legge.

Articolo 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle presenti norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.

Articolo 12 - Rinuncia al diritto di Rivalsa

Qualora l'infortunio sia la conseguenza di un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, la Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti degli assicurati e dei loro familiari conviventi, dell'Istituto Scolastico e delle persone di cui debba rispondere, nonché nei confronti del MIUR, riservandosi tale diritto nei confronti dei terzi.

Articolo 13 - Buona fede

A parziale deroga di quanto previsto agli articoli riguardanti le dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e le modifiche all'assicurazione, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese, all'atto della stipulazione della polizza ovvero nel corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo. La Società ha diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Articolo 14 - Generalità degli assicurati

In merito alla comunicazione delle generalità degli assicurati si specifica quanto segue:

- **ALUNNI.** Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli alunni assicurati. Per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento esclusivo ai registri del contraente che quest'ultimo si obbliga ad esibire su richiesta della Società. Il Contraente, all'atto dell'adesione e/o stipula, è temporaneamente esonerato, ove impossibilitato, dal dichiarare il numero degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare che sarà obbligatoriamente dichiarato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura e quindi entro e non oltre il termine stabilito per il pagamento del premio. Il Contraente si impegna a comunicare ogni successivo inserimento, che avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella richiesta (purché non antecedente il giorno della comunicazione medesima). Si intende assicurata la totalità degli alunni se il numero degli assicurati è almeno pari alla percentuale degli iscritti e frequentanti indicata nel DOCUMENTO D. Alla fine dell'anno scolastico verrà emessa dalla Società eventuale appendice di regolazione del premio relativa ai successivi inserimenti, che il Contraente si impegna a pagare entro 60 giorni dal ricevimento.
- **CORSISTI E PERSONALE SCOLASTICO.** Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite ed i cui nominativi saranno forniti dal Contraente alla Società in apposito elenco. Tali coperture decorreranno dalle ore 24:00 del giorno in cui la Società riceverà l'elenco, o dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente potrà dimostrare di averlo inviato.

Articolo 15 - Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). In caso di inadempimento intenzionalmente agli obblighi previsti, l'assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità; se l'inadempimento è involontario, la Società ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La denuncia può essere effettuata a mezzo FAX o via PEC.

Qualora gli apparecchi FAX o SERVER della Società per qualunque motivo non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della scuola denunciare il sinistro, la Società consente che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, ritenendo valida ed efficace la documentazione conservata presso la scuola.

Articolo 16 - Gestione dei sinistri

La Società si impegna a richiedere all'Assicurato solo la documentazione strettamente necessaria per la definizione del sinistro.

La Società si impegna a richiedere che l'Assicurato si sottoponga a accertamenti medici strettamente necessari e/o ulteriore documentazione medica entro il termine massimo di 60 giorni dal momento in cui l'assicurato stesso chiede espressamente la chiusura e liquidazione del sinistro.

La Società si impegna a proporre all'Assicurato una offerta di liquidazione dettagliata del danno entro 60 giorni dal momento in cui il sinistro viene chiuso dall'assicurato e a pagare il sinistro 30 giorni dopo l'accettazione.

La Società su richiesta dell'Assicurato si impegna a restituire la documentazione inviata in originale.

Articolo 17 - Controversie

Le controversie potranno essere risolte ricorrendo in qualunque momento alla magistratura ordinaria.

Articolo 18 - Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo)

Le somme, i massimali e i limiti di indennizzo richiesti sono quelli indicati nel Documento D - Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali.

Sezione III - Norme che regolano l'assicurazione Infortuni

INFORTUNI ALUNNI

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Articolo 19 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli alunni iscritti durante la permanenza nella sede dell'Istituzione Scolastica, delle succursali o sedi staccate della stessa, o altro luogo stabilito dal Dirigente Scolastico e/o dagli Organi Collegiali, senza limiti di orario, purché rientrino nel normale programma di studi o che comunque siano state deliberate e messe in atto dalla Dirigenza Scolastica, dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati. L'assicurazione è inoltre operante per gli infortuni subiti durante il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività scolastiche.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti assicurati sono:

- ATTIVITA' DELIBERATE - Qualunque attività legittimamente disposta dal Dirigente Scolastico o deliberata dagli Organi Collegiali;
- ATTIVITA' ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Qualunque attività all'interno dell'edificio scolastico, le lezioni in classe, le lezioni in aula magna, le lezioni e le prove pratiche in laboratorio, ricreazione, cambi di ora, assemblee, attività ricreative, refezione e attività culturali in genere, lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche all'esterno della scuola, attività di convitto a tempo parziale con l'esclusione dell'alloggio;
- ASSENZA DI VIGILANZA - Qualunque attività all'interno dell'edificio scolastico, che si svolga anche in momentanea assenza del personale preposto alla vigilanza;
- EDUCAZIONE FISICA - Educazione fisica, educazione motoria, attività sportive, compresi i Giochi della Gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne, purché effettuati in presenza di personale incaricato o in convenzione, comprese le "settimane bianche", l'esercizio degli sport invernali e/o sulla neve;
- USCITE DIDATTICHE - Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato dagli organi scolastici o, in caso di variazione, purché espressamente disposta dal Dirigente Scolastico;
- STAGE - Visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza scuola lavoro, anche se tali attività comprendono esperimenti e prove pratiche dirette;
- AUTONOMIA - Tutte le attività correlate all'autonomia;
- TRASFERIMENTI - I trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività scolastiche con qualunque mezzo di trasporto;
- ASSEMBLEE NON AUTORIZZATE - Le assemblee studentesche anche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;
- GIORNATE FESTIVE - Qualunque attività deliberata dal Dirigente Scolastico o dagli Organi Collegiali da svolgere anche in giornate festive;
- ITINERE - Il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché l'infortunio avvenga esclusivamente durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività;
- VIAGGI AEREI - Nell'ambito della copertura prestata con la presente polizza l'assicurazione si intende estesa all'utilizzo in qualità di passeggero di aeromobili di linea gestiti da società di traffico aereo autorizzate.

Il risarcimento in questi casi, comunque, non potrà superare il massimo complessivo indicato nel DOCUMENTO D per sinistro, indipendentemente dal numero di assicurati infortunati. In caso di superamento di detto importo, i singoli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.

Agli effetti della presente garanzia e per tutti gli Assicurati, nel caso in cui il danneggiato o la persona che lo trasporta non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada relativamente all'utilizzo di automobili, ciclomotori, motocicli e biciclette, la Società rimborserà il 50% degli indennizzi previsti per ciascuna delle garanzie previste in polizza.

Patologie preesistenti. La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio o dalle malattie come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Articolo 20 - Rischi inclusi nell'assicurazione

Ai sensi della presente polizza sono considerati parificati ad infortunio anche i seguenti eventi:

- annegamento;
- folgorazione;
- assideramento e/o congelamento;
- asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
- avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altra sostanza;
- intossicazione anche non avente origine traumatica;
- lesioni da contatto con sostanze corrosive;
- colpi di sole o di calore;
- lesioni muscolari e tendinee (esclusi gli infarti);

- ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali;
- conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio;
- danni estetici conseguenti ad infortunio;
- morsi di animali e di rettili, nonché punture d'insetto;
- asfissia meccanica ;
- contagio da A.I.D.S. o Epatite a seguito di infortunio;
- infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave;
- infortuni subiti in occasione di terremoti, inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche ed altri eventi naturali;
- infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- aggressioni ed atti violenti in cui l'infortunato abbia preso parte per legittima difesa o a causa forza maggiore.

Resta inteso che gli eventi di cui sopra danno diritto all'indennizzo, purché verificatisi nell'ambito delle attività scolastiche richiamate in polizza.

Articolo 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti:

- dalla guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- dall'uso di mezzi di locomozione subacquei;
- dalla partecipazione a competizioni organizzate dalle federazioni sportive;
- dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere;
- dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) a livello professionistico;
- da guerra e/o insurrezioni;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;
- da abuso di psicofarmaci e/o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o di allucinogeni;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.

Articolo 22 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali

Le garanzie e le somme assicurate sono quelle indicate nel DOCUMENTO D.

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate (Massimale Catastrofale), l'indennizzo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo indicato nel DOCUMENTO D.

L'assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

Articolo 23 - Morte da infortunio

La somma assicurata per il caso Morte riportata nel DOCUMENTO D viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto. Vengono parificati al caso morte le fattispecie di Legge in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso Morte ove questa sia superiore e non chiede rimborso nel caso contrario. La Società inoltre paga la somma prevista nel DOCUMENTO D, quale contributo alle spese direttamente sostenute dalla famiglia per le spese funerarie, nonché per l'eventuale rimpatrio della salma qualora il decesso sia avvenuto all'estero.

Articolo 24 - Invalidità permanente da infortunio

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo dal primo punto, calcolato secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e secondo i massimali e i criteri riportati nel DOCUMENTO D.

Resta tuttavia convenuto che:

- invalidità superiore 50% - In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) della totale, verrà riconosciuta all'assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento);
- orfano - In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di entrambi i genitori e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 50%, l'indennizzo verrà raddoppiato.
- mancini - La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i mancini).

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente.

Articolo 25 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio

Sono assicurate e rimborsabili, nel limite della somma prevista nel DOCUMENTO D e per annualità assicurativa, le spese mediche a seguito di infortunio. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.

All'assicurato che in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza si trovi in situazione di comprovata difficoltà economica accertata dal Dirigente Scolastico, la Società potrà anticipare, prima della chiusura del sinistro, il 50% delle spese mediche regolarmente preventivate e ammesse all'indennizzo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche rimborsabili sono quelle relative a:

- visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali, incluso rimborso ticket sanitari;
- intervento chirurgico anche ambulatoriale;
- ricovero in istituti pubblici o privati;
- applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
- analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa;
- terapie fisiche e specialistiche;
- protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco; protesi oculari ed acustiche;
- cure odontoiatriche e ortodontiche, nonché le spese sostenute per la sola prima protesi (non le successive) rese necessarie da infortunio. Nel caso in cui per l'età giovanile non sia possibile applicare subito la prima protesi, l'Assicurato, dietro parere medico espresso, potrà ottenere il rimborso anticipato delle spese riconosciute necessarie per massimo 3 ricostruzioni provvisorie ed una protesi entro il limite massimo del massimo costo previsto dal tariffario nazionale dell'ordine dei medici dentisti ANDI 2009;
- cure oculistiche. La Società, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza che causa danno oculare, rimborsa nel limite della somma pattuita, anche l'acquisto di nuove lenti e/o occhiali;
- acquisto di apparecchi acustici in caso di cure rese necessarie da infortunio. Dovranno essere rimborsate, sino alla concorrenza dell'importo indicato nel DOCUMENTO D, le spese per cure all'apparato uditivo incluse quelle per rottura di apparecchi acustici; si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell'infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall'Assicurato;
- acquisto e noleggio di carrozzelle reso necessario a seguito di infortunio. Dovranno essere presentati a richiesta della Società i documenti giustificativi quietanzati e sottoscritti dal medico prescrittore;

Altre garanzie. La Società assicura inoltre:

- Danno estetico: rimborso spese ricostruttive. Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso, la Società riconoscerà, entro il limite del massimale stabilito nel DOCUMENTO D, il rimborso delle spese prescritte e sostenute per cure ed applicazioni, nonché quelle derivanti da interventi di chirurgia plastica ed estetica tesi ad eliminare o ridurre il danno. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di adeguata documentazione in originale.
- Danno estetico: indennizzo danno biologico. Qualora, per l'età giovanile dell'assicurato e dietro parere medico espresso, non fosse possibile intervenire chirurgicamente, o qualora l'intervento non risultasse integralmente risolutivo, la Società si impegna a riconoscere all'Assicurato il danno biologico cicatriziale residuale come da tabella INAIL D. Lgs. 38/2000, attraverso la corresponsione di un indennizzo calcolato sulle somme previste nel DOCUMENTO D per l'Invalidità Permanente da Infortunio.
- Ambulanza. Spese di trasporto dell'Assicurato dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura, con qualsiasi mezzo idoneo, con il limite massimo stabilito nel DOCUMENTO D;
- Occhiali Kasko. La Società rimborsa fino alla concorrenza della somma massima fissata nel DOCUMENTO D, l'acquisto di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) di pari caratteristiche e/o valore per danneggiamento conseguente a qualsiasi causa accidentale. L'Assicurato si obbliga, a richiesta espressa della Società, alla consegna dell'occhiale danneggiato. La mancata consegna del bene comporterà la perdita del diritto al risarcimento. La garanzia non è operante durante il Percorso Casa Scuola Casa.

Articolo 26 - Diarie a seguito di infortunio

La Società, nei limiti di tempo e di massimale risarcibile previsti nel DOCUMENTO D, assicura le seguenti diarie:

- Diaria ricovero. In caso di ricovero presso istituti di cura pubblici o privati, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società riconoscerà, per ogni pernottamento entro i limiti temporali e di somma risarcibile giornaliera previsti nel DOCUMENTO D, una diaria da ricovero giornaliera.
- Diaria day-hospital. In caso di ricovero, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, presso istituti di cura pubblici o privati in regime di day-hospital, la Società riconoscerà, entro i limiti temporali e di somma risarcibile giornaliera previsti nel DOCUMENTO D, una diaria da ricovero day-hospital giornaliera.
- Diaria gesso. Se a seguito di un infortunio garantito a termini di polizza, un assicurato risultasse portatore agli arti di gessature o di qualsiasi altro sistema di immobilizzazione apposto da personale medico, la Società corrisponderà, per un periodo massimo 30 giorni, una diaria da gesso con il limite per giorno e complessivo riportato nel DOCUMENTO D.

Articolo 27 - Garanzie accessorie a seguito di infortunio

La Società nei limiti del massimali previsti nel DOCUMENTO D assicura le seguenti garanzie accessorie:

- accompagnamento. Spese di accompagnamento e trasporto dell'Assicurato dalla propria abitazione (o dalla scuola) all'istituto di cura e viceversa. Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza l'Assicurato necessiti di cure ripetute (medicazioni complesse, applicazioni fisioterapiche e terapie mediche) regolarmente prescritte dal medico curante, la Società rimborsa, a titolo di concorso alle spese di accompagnamento e trasporto necessarie a raggiungere l'Istituto di cura, un'indennità giornaliera fissata entro il limite dell'importo indicato nel DOCUMENTO D. Detta indennità verrà corrisposta per la durata massima di 30 giorni per evento e per anno assicurativo, nei limiti del costo effettivamente sostenuto e documentato;
- effetti personali. Se a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza l'allievo assicurato subisce:
 - danni a capi di vestiario;
 - danni a strumenti musicali;

- danni a biciclette;
- danni a sedie a rotelle e tutori;

la Società rimborsa entro i limiti stabiliti per singola voce nel DOCUMENTO D le spese necessarie per le riparazioni e/o la sostituzione. La Società si riserva la facoltà di non effettuare alcun risarcimento all'Assicurato in caso di mancata consegna del bene non riparabile qualora espressamente richiesto;

- spese per lezioni private di recupero. Qualora l'assicurato sia rimasto assente dalle lezioni, in conseguenza di infortunio indennizzabile, per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi di lezione, la Società rimborserà, previa presentazione di adeguata documentazione, le spese sostenute per le lezioni private di recupero eventualmente sostenute;
- perdita dell'anno scolastico. Qualora in conseguenza di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, accaduto negli ultimi quattro mesi dell'anno scolastico, che comporti una mancata partecipazione alle lezioni per 30 giorni consecutivi o almeno 50 giorni totali, lo studente assicurato si trovasse nell'impossibilità di concludere con esito positivo l'anno scolastico, la Società corrisponderà la somma pattuita a titolo forfetario e solo per il primo anno scolastico ripetuto. L'operatività della garanzia è subordinata alla presentazione, da parte dell'Istituto Scolastico, di idonea documentazione;
- indennità da assenza per infortunio. Nel caso in cui l'alunno assicurato a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza sia rimasto assente dalle lezioni per un numero di giorni scolastici consecutivi superiore a quello previsto nel DOCUMENTO D e non abbia presentato alcuna spesa, gli verrà riconosciuta una liquidazione "omnia" nei limiti di quanto riportato nello stesso DOCUMENTO D;
- garanzia annullamento. Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza l'allievo assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato e/o scolastico (a titolo puramente esemplificativo: gite, viaggi di istruzione, corsi di musica, di lingue straniere, di danza, attività teatrali e artistiche e tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dall'ente organizzatore/erogatore che ne attestino l'avvenuto pagamento, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione entro il limite previsto dal DOCUMENTO D. Parimenti, se a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'allievo assicurato fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'estero, sia organizzati dalla scuola che a carattere privato, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, la Società rimborserà la spesa già sostenuta fino al massimo previsto nel DOCUMENTO D.

Articolo 28 - Rimborso spese mediche accessorie a seguito d'Infortunio durante le uscite didattiche

La Società assicura il rimborso, nei limiti del massimale indicato nel DOCUMENTO D, delle spese per:

- trasporto/rientro anticipato. Qualora l'Assicurato, in caso d'infortunio, debba rientrare al proprio domicilio con anticipo sulla data prevista per il rientro. Il rimborso si intende in base alla tratta più breve ed al costo minore;
- familiare accanto. Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio, venga ricoverato per un periodo superiore ai 3 giorni e trascorso il periodo di ricovero non sia in grado di rientrare alla data prestabilita, la Società riconoscerà il rimborso limitato alle spese di viaggio A/R di un familiare in base alla tratta più breve e al costo minore.

MALATTIA ALUNNI

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Articolo 29 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è operante nei seguenti casi:

- a) poliomielite. Qualora l'alunno contragga a scuola la poliomielite;
- b) meningite cerebro spinale. Qualora l'alunno contragga a scuola la meningite cerebro spinale;
- c) AIDS. Qualora l'alunno contragga a scuola l'AIDS, virus HIV;
- d) epatite virale. Qualora l'alunno contragga a scuola l'epatite virale;
- e) malattia durante le uscite didattiche. Qualora, durante gite o uscite scolastiche in Italia o all'estero, l'alunno debba ricorrere a cure mediche non rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale a seguito di una qualunque malattia improvvisa.

Articolo 30 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali

Le garanzie e le somme assicurate sono quelle indicate nel DOCUMENTO D. specificare riferimenti del Doc. D.

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate (Massimale Catastrofale), l'indennizzo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo indicato nel DOCUMENTO D.

L'assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

Articolo 31 - Morte da malattia

Esclusivamente per i casi a), b), c), e d) dell'articolo inerente l'oggetto dell'assicurazione malattia, se le malattie oggetto di garanzia hanno per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa avviene entro due anni dalla data di decorrenza del contratto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo secondo i massimali e i criteri riportati nel DOCUMENTO D.

Se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente da malattia, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso Morte, ove questa sia superiore, e chiede rimborso il nel caso contrario.

Articolo 32 - Invalidità permanente da malattia

Esclusivamente per i casi a, b, c, d, dell'articolo inerente l'oggetto dell'assicurazione malattia, se le malattie oggetto di garanzia hanno per conseguenza una invalidità permanente e questa avviene entro due anni dalla data di decorrenza del contratto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124; e secondo i massimali e i criteri riportati nel DOCUMENTO D.

Articolo 33 - Rimborso spese mediche a seguito di malattia improvvisa durante le uscite didattiche

La Società assicura il rimborso, nei limiti del massimale indicato nel DOCUMENTO D, delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere, sostenute nel corso di uscite scolastiche, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, in seguito a malattia improvvisa purché prescritte da un medico anche in caso di ricovero in istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso.

La Società assicura il rimborso, nei limiti del massimale indicato nel DOCUMENTO D, delle spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza. Qualora l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa, necessiti di un trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino;
- trasporto per rientro anticipato. Qualora l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa, debba rientrare al proprio domicilio anzitempo. Il rimborso si intende in base alla tratta più breve e al costo minore;
- prolungamento del soggiorno. Qualora l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa, venga ricoverato per un periodo superiore ai 3 giorni e trascorso il periodo di ricovero non sia in grado di rientrare alla data prestabilita (il rimborso si intende per le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato stesso con un massimo complessivo di 5 giorni);
- familiare accanto. Qualora l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa, venga ricoverato per un periodo superiore ai 3 giorni e trascorso il periodo di ricovero non sia in grado di rientrare alla data prestabilita (il rimborso si intende le spese di viaggio A/R di un familiare in base alla tratta più breve e al costo minore).

Sezione IV - Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dei genitori e degli alunni

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Articolo 34 - Oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati

Gli alunni, i corsisti, sono considerati terzi tra loro. Il Contraente e l'amministrazione scolastica sono considerati terzi.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI GENITORI DI ALUNNI MINORENNI (R.C.T.)** La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, i genitori o le persone a qualsiasi titolo esercitanti la potestà genitoriale sugli alunni minorenni iscritti e frequentanti a qualunque titolo l'Istituto Scolastico Contraente, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati dalle persone di cui si debba rispondere per colpa in educando o ad altro titolo, a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi attinenti l'attività scolastica ed i servizi ad essa connessi. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al genitore dal fatto doloso dell'alunno minore e per il quale debba rispondere. L'assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare agli assicurati da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DI ALUNNI MAGGIORENNI (R.C.T.)** La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, alunni maggiorenni iscritti e frequentanti a qualunque titolo l'Istituto Scolastico Contraente, di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi attinenti l'attività scolastica, ed i servizi ad essa connessi.

L'assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave.

Articolo 35 - Oggetto dell'assicurazione, attività assicurate

L'assicurazione comprende l'esercizio di tutte le attività scolastiche, ed i servizi ad essa connessi, nulla escluso né eccettuato.

Articolo 36 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali

Le garanzie e le somme assicurate sono quelle indicate nel DOCUMENTO D.

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate (Massimale Catastrofale), l'indennizzo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo indicato nel DOCUMENTO D.

L'assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

Articolo 37 - Esclusioni ai fini dell'assicurazione RCT

L'assicurazione non comprende i danni: derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili.

Articolo 38 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Articolo 39 - Precisazioni

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Sezione V - Garanzie Facoltative ed Estensioni Opzionali

Garanzie operanti solo in seguito ad espressa adesione da parte dell'Istituto Scolastico o degli Assicurati e dietro pagamento del relativo premio.

Articolo 40 - Infortuni e malattia corsisti, convittori, accompagnatori

Le garanzie, coperture e massimali sono le medesime degli alunni.

Articolo 41 - Infortuni e malattia personale della scuola

Le garanzie, coperture e massimali sono le medesime degli alunni.

Articolo 42 - Garanzia opzionale Copertura Infortuni e RCT 24 ore durante stage o gite

Le garanzie Infortuni e RCT si intendono estese all'intero arco delle 24 ore nel corso di attività esterne (es. stage, uscite didattiche, attività extrascolastiche in genere etc.) anche in temporanea assenza di vigilanza. In tutti questi ambiti è assicurata la responsabilità del genitore per fatto compiuto dal figlio minore anche con colpa grave o dolo.

Articolo 43 - Garanzia opzionale Copertura Convittori a Tempo Pieno

Le garanzie Infortuni e RCT si intendono estese all'intero arco delle 24 ore per le attività convittuali anche in temporanea assenza di vigilanza. Anche in tale ambito è assicurata la responsabilità del genitore per fatto compiuto dal figlio minore anche con colpa grave o dolo.

8

Sezione VI - Clausola Broker e gestione del contratto

Il Contraente dichiara di aver affidato ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio identificata nel Documento A2 Capitolato Generale Scuola IRC (d'ora innanzi indicata come Broker).

Tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stessa, e in particolare:

- il Broker collaborerà con il Contraente nella gestione del contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resterà in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Società;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga necessario, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o assicurato è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzati alla Società. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo tra la Società ed il Contraente devono essere trasmesse al Broker, su richiesta del broker medesimo entro 30 giorni dalla richiesta;
- la Società entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Contraente perché provveda al perfezionamento degli stessi, nonché al pagamento dei relativi premi;
- in ogni caso la Società consegnerà al Broker copia dei contratti;
- nel caso di contratti ripartiti tra più Società il Broker gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. La Società comunicherà al Broker l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvisoria da parte della Società assicuratrice contraente e delle eventuali Società coassicuratrici, pari alla percentuale del premio annuo imponibile stabilita nel Capitolato Generale d'Oneri ad ogni annualità e per l'intera durata del rapporto;
- la Società su richiesta della Scuola e/o del Broker si impegna a fornire i dati attinenti l'andamento del rischio entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa.

Sezione VII - Tracciabilità finanziaria

La Società in qualità di appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'Istituto Scolastico- della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/intermediario assicurativo, co-assicuratore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Sezione I - Definizioni

Relative all'assicurazione in generale

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ: quella svolta dal Contraente per Statuto o per legge.

BROKER: La Società di Intermediazione Assicurativa (broker) incaricata ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 come identificata nel Documento A2 Capitolato Generale Scuola IRC.

CONTRAENTE: persona giuridica che stipula l'assicurazione.

CONTRATTO: il presente contratto di assicurazione.

FRANCHIGIA: l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

ISTITUTO SCOLASTICO: Contraente a norma della CM 2170/96

POLIZZA: il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta alla Società.

RISCHIO: la probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO: la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ: l'Impresa assicuratrice.

1

Relative all'assicurazione Responsabilità Civile

DANNO: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Scuole, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, ALER, USSL, ASL, Ospedali, RSA Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

RESPONSABILITÀ CIVILE: la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato e/o Contraente nell'esercizio delle sue funzioni e attività anche ai sensi dell'art. 2043 e segg. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

RCO: Responsabilità Civile Operatori Scolastici.

RCD: Responsabilità Civile Diversi.

Sezione II - Condizioni Generali. Norme Comuni a tutte le sezioni

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ., fatto salvo quanto previsto all'articolo inerente la buona fede.

Articolo 2 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare a ciascun assicuratore preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato tuttavia, deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche al presente Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Aggravamento del rischio

A parziale deroga dell'art. 1898 Cod. Civ., l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio entro 90 giorni dal momento in cui è sorto l'interesse assicurativo. Gli aggravamenti del rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ., fatto salvo quanto previsto all'articolo inerente la buona fede.

Articolo 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro

La Società rinuncia ad ogni diritto di recesso in caso di sinistro.

Articolo 7 - Durata dell'assicurazione

Decorrenza e durata del contratto sono quelle fissate nella lettera di invito.

Alla scadenza il contratto si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Articolo 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico dell'Assicurato e/o Contraente.

Articolo 9 - Foro competente

Il Foro Competente è quello Erariale territoriale della Scuola.

Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente Capitolato, valgono le norme di legge.

Articolo 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle presenti norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.

Articolo 12 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Qualora l'infortunio sia la conseguenza di un sinistro indennizzabile a termine di polizza, la Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti degli assicurati e dei loro familiari conviventi, dell'Istituto Scolastico e delle persone di cui debba rispondere, nonché nei confronti del MIUR, riservandosi tale diritto nei confronti dei terzi.

Articolo 13 - Buona fede

A parziale deroga di quanto previsto agli articoli trattanti le dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e le modifiche all'assicurazione, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese, all'atto della stipulazione della polizza ovvero nel corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Articolo 14 - Generalità degli assicurati

In merito alla comunicazione delle generalità degli assicurati si specifica quanto segue:

- **Alunni.** Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli alunni assicurati. Per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento esclusivo ai registri del contraente che quest'ultimo si obbliga ad esibire su richiesta della Società. Il Contraente, all'atto dell'adesione e/o stipula, è temporaneamente esonerato, ove impossibilitato, dal dichiarare il numero degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare che sarà obbligatoriamente dichiarato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura e quindi entro e non oltre il termine stabilito per il pagamento del premio. Il Contraente si impegna a comunicare ogni successivo inserimento, che avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella richiesta (purché non antecedente il giorno della comunicazione medesima). Si intende assicurata la totalità degli alunni se il numero degli assicurati è almeno pari alla percentuale degli iscritti e frequentanti indicata nel DOCUMENTO D. Alla fine dell'anno scolastico verrà emessa dalla Società eventuale appendice di regolazione del premio relativa ai successivi inserimenti, che il Contraente si impegna a pagare entro 60 giorni dal ricevimento.
- **Coristi.** Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite ed i cui nominativi saranno forniti dal Contraente alla Società in apposito elenco. Tali coperture decorreranno dalle ore 24:00 del giorno in cui la Società riceverà l'elenco, o dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente potrà dimostrare di averlo inviato.

Articolo 15 - Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile. L'Assicurato o il Contraente non adempie intenzionalmente agli obblighi previsti, l'assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempienza è involontaria, la Società ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La denuncia può essere effettuata a mezzo FAX o via PEC.

Qualora gli apparecchi FAX o SERVER della Società per qualunque motivo non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della scuola denunciare il sinistro, la Società consente che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, ritenendo valida ed efficace la documentazione conservata presso la scuola.

Articolo 16 - Controversie

Le controversie potranno essere risolte ricorrendo in qualunque momento alla magistratura ordinaria.

Articolo 17 - Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo)

Le somme, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo sono quelli indicati nel Documento D, Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali.

Sezione III - Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dell'Istituto Scolastico

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Articolo 18 - Oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati

Gli alunni, il personale dell'istituto, e ogni altra persona in rapporto con l'istituto, vengono, a tutti gli effetti, considerati terzi tra loro.

- **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO (R.C.T.).**

La Società, si obbliga a tenere indenne il Contraente, l'Assicurato, nonché l'Amministrazione Scolastica, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in

relazione ai rischi attinenti l'attività scolastica, ed ai servizi ad essa connessi. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. La Società, si obbliga a tenere indenne il Contraente, l'Assicurato, nonché l'Amministrazione Scolastica, di quanto questi siano tenuti a pagare quali responsabili, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi imputabili alla mancata vigilanza sui allievi minorenni. La Società, si obbliga a tenere indenne il Contraente, l'Assicurato, nonché l'Amministrazione Scolastica, di quanto questi siano tenuti a pagare quali responsabili, a titolo di risarcimento di danni che gli alunni minorenni possono involontariamente cagionare a se stessi, anche in occasione di attività sportive. La società si obbliga a tenere indenne il Contraente, l'Assicurato, inteso sia come persona giuridica che come personale scolastico docente e non, della azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione esperita attraverso la magistratura contabile. Si intende compresa anche la copertura per colpa grave.

- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I DIPENDENTI ED ALUNNI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL (R.C.O.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell'art.13 D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o a questi equiparati in quanto assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi della C.M. n. 311 del 3/11/92, per gli infortuni sofferti dai docenti di Educazione Fisica e dagli allievi durante le relative ore curricolari;
- 3) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle ipotesi precedenti, cagionati ai soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata, un'invalidità permanente non inferiore al 4%.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La presente garanzia è efficace anche nei confronti degli eventuali prestatori di lavoro temporaneo. Questi ultimi, nel solo caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex Art.1916 Codice Civile a seguito di infortuni sul lavoro, sono considerati terzi, fermo quanto previsto dal punto 3) del presente articolo. La presente garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984.

- L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
- Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Articolo 19 - Oggetto dell'assicurazione, attività assicurate

L'assicurazione comprende l'esercizio di tutte le attività scolastiche, ed i servizi ad essa connessi, nulla escluso né eccettuato.

L'assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e inter-scolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dal Dirigente Scolastico, dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività deliberate. Qualunque attività deliberata dal Dirigente Scolastico o dagli Organi Collegiali;
- attività all'interno degli edifici scolastici. Qualunque attività all'interno dell'edificio scolastico: lezioni in classe, lezioni in aula magna, lezioni e prove pratiche in laboratorio, ricreazione, cambi di ora, assemblee, attività ricreative, refezione e attività culturali in genere, lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche all'esterno della scuola;
- educazione fisica. Educazione fisica, educazione motoria, attività sportive, compresi i Giochi della Gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla Scuola, purché effettuati in presenza di personale incaricato o in convenzione con la stessa, comprese le "settimane bianche", l'esercizio degli sport invernali e/o sulla neve;
- uscite didattiche. Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato dagli organi scolastici o, in caso di variazione, questa venga sottoposta ad autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. Le uscite verranno effettuate sotto la vigilanza di personale della scuola e/o esterno purché preventivamente incaricato dal Dirigente Scolastico e/o dagli Organi Competenti;
- stage. Visite a cantieri, aziende, laboratori, stage e alternanza scuola lavoro, anche se tali attività comprendono esperimenti e prove pratiche dirette;
- autonomia. Tutte le attività correlate all'autonomia;
- trasferimenti. I trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività scolastiche;
- assemblee non autorizzate. Le assemblee studentesche anche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola; nonché alle assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni riguardanti la vigilanza;
- servizi esterni. Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- giornate festive. Qualunque attività deliberata legittimamente dal Dirigente Scolastico o dagli Organi Collegiali da svolgere anche in giornate festive.
- itinere. Il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività;
- cinema. L'uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento;
- materiale in comodato e in custodia. L'assicurazione comprende i danni che gli allievi possono arrecare alle cose che l'Assicurato abbia in comodato, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ed ai veicoli con o senza motore, sia di dipendenti che di Terzi, parcheggiati nell'ambito degli edifici e delle pertinenze di proprietà od in uso all'Assicurato e/o Contraente. Il massimale e le limitazioni sono quelle indicate nel DOCUMENTO D;

- mezzi sotto carico. Danni a mezzi sotto carico e scarico. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso;
- committenza. L'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge attribuibile all'assicurato in qualità di committente: a) dei lavori o attività connessi all'espletamento delle attività descritte in polizza; b) ai sensi del D. Lgs. 494/96 per i lavori rientranti nel relativo campo di applicazione, sempreché l'assicurato abbia designato il Responsabile dei lavori e/o il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in conformità a quanto disposto dal decreto stesso;
- committenza auto. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida, per documentati motivi di servizio, di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde;
- danni a cose presso terzi. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse. Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza massima indicata nel DOCUMENTO D, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo;
- danni da interruzione di esercizio. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite indicato nel DOCUMENTO D;
- danni da incendio. La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite indicato nel DOCUMENTO D;
- R.C. derivante dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008, (ex D.L. 626/94) e successive modifiche (degli addetti al servizio di sicurezza e salute dei lavoratori). La garanzia R.C.T. vale per la Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la salute dei lavoratori di cui al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori, o dai soggetti incaricati che svolgano l'attività in rapporto di dipendenza anche temporanea con la scuola;
- RC medica. Qualora l'istituto o la scuola possieda, gestisca e/o conduca un'infermeria, la presente assicurazione copre i danni materiali e le lesioni personali conseguenti all'attività professionale infermieristica;
- cartelli. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

L'assicurazione copre la responsabilità personale di:

- alunni. Tutti gli alunni iscritti;
- operatori della scuola. Tutti gli operatori della scuola, di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato o meno, nello svolgimento delle mansioni;
- corsisti. Partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA, ai corsi di alfabetizzazione, post diploma e corsi 150 ore, stage organizzati dalla scuola, progetti d'orientamento.

La copertura si intende automaticamente estesa a:

- accompagnatori. Docenti, non docenti, esperti esterni e genitori, nella veste di accompagnatori durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche;
- organi collegiali. Genitori degli allievi quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali.
- alunni ospiti. Alunni di altre scuole, temporaneamente ospiti dell'Istituto;
- commissioni d'esame. Componenti esterni ed interni delle commissioni d'esame;
- gli esperti esterni autorizzati dal Consiglio d'Istituto, che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione anche occasionale all'interno dell'Istituto, personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto;
- manutentori. Gli operatori della scuola durante l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione ordinaria e riparazione (esclusi lavori edili) per le necessità della scuola per danni cagionati a terzi.

Terzi. I soggetti sin qui elencati vengono considerati terzi a tutti gli effetti tra loro e nei confronti della scuola.

Articolo 20 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali

Le garanzie e le somme assicurate sono quelle indicate nel DOCUMENTO D.

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate (Massimale Catastrofale), l'indennizzo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo indicato nel DOCUMENTO D.

L'assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

Articolo 21 - Esclusioni ai fini dell'assicurazione RCT

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;

- cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R. 24/05/1988 n. 224;
- da furto;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto presente nel sottosuolo e suscettibile di sfruttamento;
- cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati, a cose in genere ed a persone, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, l'assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore;
- conseguenti a perdita di dati elettronici, derivanti, direttamente o indirettamente, da virus e/o altri programmi similari e relativi a qualsiasi attività svolta via Internet o a servizi e/o consulenza informatica;
- la R.C. del vettore nelle gite scolastiche e nelle altre uscite didattiche;
- detenzione od impiego di esplosivi;
- da Amianto e/o Asbesto e relative polveri e/o fibre;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

Articolo 22 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso salvo il caso in cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società si impegna a comunicare tempestivamente alla Scuola ed alla Avvocatura di Stato competente l'eventuale definizione stragiudiziale di qualunque vertenza in atto sia civile che penale.

Articolo 23 - Precisioni

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. A precisazione della Circolare del Ministero della P.I. n° 2170 del 30/05/1996, il Contraente ed il beneficiario, dei propri Docenti, studenti e personale alle dipendenze, risulta essere l'Amministrazione Scolastica. L'Assicurato/Contraente è considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati Assicurati aggiunti a tutti gli effetti. Cessione a terzi di locali. Premesso che l'Istituto o la Scuola può cedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, aule, palestre e relative attrezzature, aule di informatica e/o altri locali, si conviene fra le parti che la presente assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla conduzione di quanto ceduto in uso a terzi.

Sezione IV - Clausola Broker e gestione del contratto

Il Contraente dichiara di aver affidato ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio identificata nel Documento A2 Capitolato Generale Scuola IRC (d'ora innanzi indicata come Broker).

Tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stessa, e in particolare:

- il Broker collaborerà con il Contraente nella gestione del contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resterà in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Società;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga necessario, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o assicurato è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzati alla Società. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo tra la Società ed il Contraente devono essere trasmesse al Broker, su richiesta del broker medesimo entro 30 giorni dalla richiesta;
- la Società entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Contraente perché provveda al perfezionamento degli stessi, nonché al pagamento dei relativi premi;
- in ogni caso la Società consegnerà al Broker copia dei contratti;
- nel caso di contratti ripartiti tra più Società il Broker gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. La Società comunicherà al Broker l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);

- al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvisoria da parte della Società assicuratrice contraente e delle eventuali Società coassicuratrici, pari alla percentuale del premio annuo imponibile stabilita nel Capitolato Generale d'Oneri ad ogni annualità e per l'intera durata del rapporto;
- la Società su richiesta della Scuola e/o del Broker si impegna a fornire i dati attinenti l'andamento del rischio entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa.

Sezione V - Tracciabilità finanziaria

La Società in qualità di appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'Istituto Scolastico della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/intermediario assicurativo, co-assicuratore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6

Documento C1 Capitolato Speciale Infortuni e RC dei genitori e degli alunni	1
Sezione I - Definizioni	1
Relative all'assicurazione in generale.....	1
Relative all'assicurazione Infortuni e Malattia	1
Relative all'assicurazione Responsabilità Civile	1
Sezione II - Condizioni Generali - Norme Comuni a tutte le sezioni	1
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	1
Articolo 2 - Altre assicurazioni.....	1
Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione	1
Articolo 4 - Aggravamento del rischio	1
Articolo 5 - Diminuzione del rischio	1
Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro	1
Articolo 7 - Durata dell'Assicurazione	2
Articolo 8 - Oneri fiscali	2
Articolo 9 - Foro competente	2
Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge.....	2
Articolo 11 - Interpretazione del contratto	2
Articolo 12 - Rinuncia al diritto di Rivalsa.....	2
Articolo 13 - Buona fede	2
Articolo 14 - Generalità degli assicurati	2
Articolo 15 - Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro	2
Articolo 16 - Gestione dei sinistri	2
Articolo 17 - Controversie	2
Articolo 18 - Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo).....	2
Sezione III - Norme che regolano l'assicurazione Infortuni	3
INFORTUNI ALUNNI.....	3
Articolo 19 - Oggetto dell'assicurazione.....	3
Articolo 20 - Rischi inclusi nell'assicurazione.....	3
Articolo 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione	4
Articolo 22 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali	4
Articolo 23 - Morte da infortunio	4
Articolo 24 - Invalidità permanente da infortunio.....	4
Articolo 25 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio.....	5
Articolo 26 - Diarie a seguito di infortunio	5
Articolo 27 - Garanzie accessorie a seguito di infortunio	5
Articolo 28 - Rimborso spese mediche accessorie a seguito d'Infortunio durante le uscite didattiche	6
MALATTIA ALUNNI.....	6
Articolo 29 - Oggetto dell'assicurazione.....	6
Articolo 30 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali	6
Articolo 31 - Morte da malattia.....	6
Articolo 32 - Invalidità permanente da malattia	6
Articolo 33 - Rimborso spese mediche a seguito di malattia improvvisa durante le uscite didattiche.....	7
Sezione IV - Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dei genitori e degli alunni	7
Articolo 34 - Oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati	7

Articolo 35 - Oggetto dell'assicurazione, attività assicurate.....	7
Articolo 36 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali	7
Articolo 37 - Esclusioni ai fini dell'assicurazione RCT	7
Articolo 38 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali	7
Articolo 39 - Precisazioni	7
Sezione V - Garanzie Facoltative ed Estensioni Opzionali.....	8
Articolo 40 - Infortuni e malattia corsisti, convittori, accompagnatori.....	8
Articolo 41 - Infortuni e malattia personale della scuola	8
Articolo 42 - Garanzia opzionale Copertura Infortuni e RCT 24 ore durante stage o gite.....	8
Articolo 43 - Garanzia opzionale Copertura Convittori a Tempo Pieno	8
Sezione VI - Clausola Broker e gestione del contratto	8
Sezione VII - Tracciabilità finanziaria	8
Documento C2 Capitolato Speciale RC dell'Istituto Scolastico	1
Sezione I - Definizioni	1
Relative all'assicurazione in generale.....	1
Relative all'assicurazione Responsabilità Civile	1
Sezione II - Condizioni Generali. Norme Comuni a tutte le sezioni	1
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	1
Articolo 2 - Altre assicurazioni.....	1
Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione	1
Articolo 4 - Aggravamento del rischio	1
Articolo 5 - Diminuzione del rischio	1
Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro	1
Articolo 7 - Durata dell'assicurazione.....	1
Articolo 8 - Oneri fiscali	2
Articolo 9 - Foro competente	2
Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge.....	2
Articolo 11 - Interpretazione del contratto	2
Articolo 12 - Rinuncia al diritto di rivalsa.....	2
Articolo 13 - Buona fede	2
Articolo 14 - Generalità degli assicurati	2
Articolo 15 - Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro	2
Articolo 16 - Controversie	2
Articolo 17 - Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo).....	2
Sezione III - Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dell'Istituto Scolastico	2
Articolo 18 - Oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati	2
Articolo 19 - Oggetto dell'assicurazione, attività assicurate.....	3
Articolo 20 - Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali	4
Articolo 21 - Esclusioni ai fini dell'assicurazione RCT	4
Articolo 22 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali	5
Articolo 23 - Precisazioni	5
Sezione IV - Clausola Broker e gestione del contratto	5
Sezione V - Tracciabilità finanziaria	6

2015

Documento D

Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali.

Gestione del rischio scolastico

DOCUMENTO D. Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali	Criteri e formule	Peso relativo	Capitolato adottato
Capitolato tipologia		2015 Pers	Profilo Pers
Capitolato riferimento premio			6
Centro Liquidazione danni in regione. Cld fuori dalla regione -2.	Cld fuori dalla regione -2	0	0
Agente offerente in loco iscritto all'albo. Se l'agenzia non ha sede fisica nella regione -2.	Se l'agenzia non ha sede fisica nella regione -2	0	0
Documento C1. Capitolato Speciale Infortuni ed RC dell'Istituto Scolastico.			
Sezione I. Definizioni.			
Relative all'assicurazione in generale.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Relative all'assicurazione Infortuni e Malattia.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Relative all'assicurazione Responsabilità Civile.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Sezione II. Condizioni Generali. Norme Comuni a tutte le sezioni.			
Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 2) Altre assicurazioni.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 3) Modifiche dell'Assicurazione.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 4) Aggravamento del rischio.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 5) Diminuzione del rischio.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 6) Recesso in caso di sinistro.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 7) Durata dell'assicurazione.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 8) Oneri fiscali.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 9) Foro competente.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 10) Rinvio alle norme di legge.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 11) Interpretazione del contratto.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 12) Rinuncia al diritto di Rivalsa.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 13) Buona fede.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 14) Generalità degli assicurati.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 15) Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 16) Gestione dei sinistri	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	3	0
Art. 17) Controversie.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 18) Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo)	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Sezione III. Norme che regolano l'assicurazione Infortuni.			
INFORTUNI ALUNNI.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 19) Oggetto dell'assicurazione.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 20) Rischi inclusi nell'assicurazione.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	3	0
Art. 21) Rischi esclusi dall'assicurazione.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	3	0
Art. 22) Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 23) Morte da infortunio	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 24) Invalidità permanente da infortunio	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	10	0
Art. 25) Rimborso spese mediche a seguito di infortunio.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	3	0
sub Art. 25) Rimborso spese odontoiatriche.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
sub Art. 25) Rimborso protesi odontoiatriche future.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
sub Art. 25) Danno estetico: rimborso spese ricostruttive.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
sub Art. 25) Danno estetico: indennizzo danno biologico.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
sub Art. 25) Rimborso spese per occhiali e lenti (kasko).	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 26) Diarie a seguito di infortunio.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 27) Garanzie accessorie a seguito di infortunio.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 28) Rimborso spese mediche accessorie a seguito d'Infortunio durante le uscite didattiche.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
MALATTIA ALUNNI.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 29) Oggetto dell'assicurazione.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0

DOCUMENTO D. Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali	Criteri e formule	Peso relativo	Capitolato adottato
Art. 30) Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 31) Morte da malattia.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 32) Invalidità permanente da malattia.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 33) Rimborso spese mediche a seguito di malattia improvvisa durante le uscite didattiche.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Sezione IV. Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dei genitori e degli alunni.			
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 34) Oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	5	0
Art. 35) Oggetto dell'assicurazione, attività assicurate	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	5	0
Art. 36) Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 37) Esclusioni ai fini dell'assicurazione RCT.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 38) Gestione delle vertenze di danno e spese legali.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 39) Precisazioni.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Sezione V. Garanzie Facoltative ed Estensioni Opzionali.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 40) Infortuni e malattia corsisti, convittori, accompagnatori.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 41) Infortuni e malattia personale della scuola.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 42) Garanzia opzionale Copertura Infortuni ed RCT 24 ore durante stage o gite.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 43) Garanzia opzionale Copertura Convittori a Tempo Pieno.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Sezione VI. Clausola Broker e gestione del contratto.			
Sezione VII. Tacciabilità Finanziaria.			
Documento C2. Documento C2 Capitolato Speciale RC dell'Istituto Scolastico.			
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.			
Sezione I. Definizioni.			
Relative all'assicurazione in generale.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Relative all'assicurazione Responsabilità Civile.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Sezione II. Condizioni Generali. Norme Comuni a tutte le sezioni.			
Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 2) Altre assicurazioni.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 3) Modifiche dell'Assicurazione.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 4) Aggravamento del rischio.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 5) Diminuzione del rischio.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 6) Recesso in caso di sinistro.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 7) Durata dell'assicurazione.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 8) Oneri fiscali.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 9) Foro competente.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 10) Rinvio alle norme di legge.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 11) Interpretazione del contratto.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 12) Rinuncia al diritto di Rivalsa.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 13) Buona fede.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 14) Generalità degli assicurati.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 15) Obblighi dell'assicurato e del contraente in caso di sinistro.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 16) Controversie.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 17) Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo)	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Sezione III. Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile dell'Istituto Scolastico.			
Art. 18) Oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	5	0
Art. 19) Oggetto dell'assicurazione, attività assicurate.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	5	0
Art. 20) Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 21) Esclusioni ai fini dell'assicurazione RCT.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0
Art. 22) Gestione delle vertenze di danno e spese legali.	Se la proposta presenta limitazioni: da -0,1 a -1 secondo la gravità della limitazione	1	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DOCUMENTO D. Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali	Criteri e formule	Peso relativo	Capitolato adottato
Danno estetico risarcimento per punti 5	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	3	4.210
Danno estetico risarcimento per punti 10	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	12.340
Danno estetico risarcimento per punti 30	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	60.650
Danno estetico - Rimborso spese ricostruttive	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	10.000
Ambulanza. Massimale. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	4.500
Occhiali. Massimale per occhiale e per evento	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	2	300
All Risk occhiali. Massimale per occhiale e per evento	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	2	50
Diarie a seguito di infortunio.			
Ricovero. Max giorni.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	2	365
Ricovero. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	4	80
Day hospital. Max giorni.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	365
Day hospital. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	2	80
Gesso. Max giorni.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	3	30
Gesso. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	4	30
Garanzie accessorie a seguito di infortunio.			
Accompagnamento. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	1.050
Accompagnamento. Giorni.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	30
Effetti personali. Massimale.			
Danni a capi di vestiario. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	750
Danni a strumenti musicali. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	200
Danneggiamento di biciclette. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	100
Danni a sedie e rotelle e tutori. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	1.000
Spese per lezioni private di recupero. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	2.100
Spese per lezioni private di recupero. Dopo giorni di assenza.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	20
Perdita dell'anno scolastico. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	8.000
Perdita dell'anno scolastico. Dopo giorni di assenza.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	30
Indennità da assenza per infortunio. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	80
Indennità da assenza per infortunio. Dopo giorni di assenza.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	20
Garanzia annullamento viaggi, corsi etc. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	500
Rimborso spese in gita.			
Rientro anticipato. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	1.000
Familiare accanto. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	1.000
MALATTIA ALUNNI.			
Massimale catastrofale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	2	1.000.000
Morte da malattia da Poliomielite. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	160.000
Morte da malattia da Meningite cerebro spinale. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	160.000
Morte da malattia da AIDS. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	25.000
Morte da malattia da Epatite virale. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	25.000
Invalidità permanente da Poliomielite. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	160.000
Invalidità permanente da Meningite cerebro spinale. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	160.000
Invalidità permanente da AIDS. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	25.000
Invalidità permanente da Epatite virale. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	25.000
Rimborso spese mediche a seguito di malattia improvvisa in gita. Massimale.			
Trasporto in ambulanza. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	1.200
Trasporto rientro anticipato. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	1.200
Prolungamento del soggiorno. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	1.200
Familiare accanto. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = (1-(somma offerta/somma richiesta nel capitolato)*5)	1	1.200
Assicurazione Responsabilità Civile.			

DOCUMENTO D. Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali	Criteri e formule	Peso relativo	Capitolato adottato
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ISTITUTO			
Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	4	15.000.000
Massimale per Cose.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	4	15.000.000
Massimale per Persona.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	4	15.000.000
Massimale per sinistro.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	4	15.000.000
Limitazione in caso di pluralità di Assicurati.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	2	15.000.000
Materiale in comodato e in custodia, massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	2	10.000
Materiale in comodato e in custodia, scoperto in percentuale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	2	20
Danni a cose presso terzi. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	1	100.000
Danni da interruzione di esercizio. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	1	5.000.000
Danni da incendio. Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	1	5.000.000
RESPONSABILITÀ CIVILE DEI GENITORI.			
Massimale.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	5	15.000.000
Garanzie specifiche richieste dall'Istituto Scolastico			
Copertura infortuni revisori dei conti.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	0	300.000
Copertura kasko auto dei revisori dei conti autorizzati uso mezzo proprio.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	0	8.000
Copertura RC per trasferimenti interni tra plessi diversi e tra plessi e palestra o altra struttura sportiva, anche con mezzi di terzi.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	0	15.000.000
Copertura Infortuni per trasferimenti interni tra plessi diversi e tra plessi e palestra o altra struttura sportiva, anche con mezzi di terzi.	0 se la somma è uguale o superiore a quanto richiesto altrimenti = $(1 - (\text{somma offerta/somma richiesta nel capitolato}) * 5)$	0	300.000
Capitolato riferimento premio			6